COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 08/04/2024

FATTO

Il ricorrente è titolare di un rapporto di conto corrente presso la banca convenuta;

- suo padre lo aveva incaricato di vendere un'automobile di sua proprietà, con la volontà di donargli il ricavato;

- il ricorrente aveva quindi pubblicato un annuncio di vendita su un portale online, tramite il quale era entrato in contatto con il sig. Walter P., interessato all'acquisto e con il quale aveva convenuto un prezzo di vendita di € 91.000,00;

- su autorizzazione del padre, il ricorrente aveva chiesto all'acquirente che l'assegno postale vidimato emesso per il pagamento del corrispettivo fosse intestato direttamente a lui;

- in data 10.07.2023 il ricorrente, insieme a suo padre e a sua madre, nonché al fratello dell'acquirente (da lui delegato a presenziare e a intestarsi il veicolo) si recava presso la filiale per versare l'assegno postale vidimato di € 91.000,00 a lui intestato, emesso quale corrispettivo della vendita dell'auto;

- tutti costoro venivano debitamente identificati dal cassiere mediante esibizione dei rispettivi documenti di identità;

- in particolare, l'assegno veniva consegnato all'impiegato con la richiesta di fare gli accertamenti del caso prima che si procedesse al trasferimento della proprietà del veicolo, chiedendo quindi il "bene emissione del titolo";

- l'impiegato della resistente prendeva in consegna l'assegno e confermava che non vi erano irregolarità, anche dopo avere passato il titolo al "lettorino";

- veniva quindi effettuato il versamento dell'assegno e la relativa somma risultava immediatamente disponibile sul conto corrente del ricorrente; nella distinta di versamento non veniva riportata la clausola "salvo buon fine";

- a questo punto il ricorrente, rassicurato sul fatto che non vi fossero problemi con l'assegno, si recava con i suoi accompagnatori presso un'agenzia ACI dove provvedeva a trasferire la proprietà del veicolo;

- tuttavia, il 12.07.2023, collegandosi all'app della banca, il ricorrente si accorgeva che la somma di € 91.000,00 era stata dapprima accreditata e poi stornata, con la dicitura "ASSEGNI BANCARI INSOLUTI E PROTESTATI";

- contattata la banca, veniva a sapere che l'assegno era risultato contraffatto;

- il ricorrente ha quindi subito un ingente pregiudizio economico, avendo perso l'auto che gli era stata regalata dal padre e non avendo ricevuto il corrispettivo di € 91.000,00;

- afferma la responsabilità della banca negoziatrice per non avere rilevato anomalie che afferma essere presenti nel titolo;

- chiede un risarcimento di € 91.000,00 oltre interessi legali dalla data della transazione.

L'intermediario resiste ed eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per litispendenza, stante la pendenza di un giudizio penale teso ad accertare la responsabilità della frode;

- nel merito, precisa che il cassiere non conosceva gli accompagnatori del ricorrente, e contrariamente a quanto affermato nel ricorso non provvedeva a identificarli, non essendo prevista o necessaria una simile identificazione;

- il versamento dell'assegno avveniva infatti ad opera del ricorrente, unico soggetto a essere stato identificato anche mediante controllo della firma depositata;

- la resistente non ha dato il bene emissione del titolo, prestazione non richiesta dai clienti né erogata dalla banca, e non ha ingenerato alcun affidamento sulla autenticità e copertura dell'assegno;

- peraltro, la stessa parte ricorrente non menziona condotte del cassiere che possano essere assimilate al servizio di c.d. bene emissione, quali l'effettuazione di telefonate verso l'emittente putativo volte ad avere garanzie sulla regolare emissione o sul certo pagamento del titolo;

- l'assegno postale vidimato consegnato al cassiere non presentava abrasioni o cancellature visibili, né mancava di requisiti formali tali da impedirne la negoziazione;

- detto assegno è stato trattato con procedura CIT come assegno bancario, e contabilizzato sul conto corrente del ricorrente con la prevista causale ABI;

- secondo quanto riferito dal cassiere, questi suggeriva al ricorrente, prima di negoziare il titolo, di recarsi presso un ufficio dell'emittente putativo per le verifiche del caso;

- il cliente si è quindi allontanato dall'agenzia comunicando la propria volontà di far controllare il titolo, dopodiché è rientrato sostenendo che il titolo era regolare e chiedendone la negoziazione;

- il cassiere che ha negoziato il titolo ha operato con diligenza nella verifica "ictu oculi" dell'assegno che non presentava anomalie evidenti, ma in nessun modo poteva garantire il buon fine dell'operazione;

- emerge peraltro il concorso colposo del ricorrente nella causazione del danno, rilevante ex art. 1227 c.c., avendo egli trasferito la proprietà dell'auto prima di avere ottenuto il consolidamento del versamento sbf, accettando peraltro in pagamento un assegno postale vidimato, che è equiparabile a un assegno bancario e non a un assegno circolare;

- eccepisce l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancata prova del danno;

- conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per litispendenza, o che in subordine sia respinto in quanto infondato.

Con le repliche, il ricorrente afferma l'infondatezza dell'eccezione preliminare di litispendenza formulata dall'intermediario, affermando che la denuncia non implica necessariamente l'apertura di un procedimento penale, e in ogni caso essa è stata presentata non nei confronti della banca ma della persona fisica autrice della truffa;

- nel merito, contesta la ricostruzione dell'intermediario, ribadendo di avere richiesto il bene emissione dell'assegno e affermando che, a fronte di tale richiesta, il cassiere non diceva che il bene emissione non si poteva fare ma si allontanava dalla sua postazione chiedendo al cliente di attendere, e poco dopo tornava affermando che tutto era a posto;

- il cassiere forniva quindi oralmente il bene emissione del titolo, come confermato per iscritto dal padre del ricorrente che era lì presente;

- il ricorrente rimarca inoltre che l'operatore di filiale non riferiva la necessità di attendere per avere certezza dell'effettivo buon fine del pagamento, e ribadisce che la distinta di versamento consegnata non riportava la clausola "salvo buon fine";

- precisa che l'assegno postale vidimato garantisce la copertura del titolo proprio grazie alla vidimazione dell'ufficio emittente, e da questo punto di vista è quindi equiparabile all'assegno circolare;

- contesta la veridicità della dichiarazione sottoscritta dal cassiere e allegata alle controdeduzioni, negando che gli sia stato suggerito di recarsi presso l'intermediario emittente per far controllare la genuinità del titolo, nonché di essersi allontanato dalla banca a tale scopo;

- ribadisce che il titolo presentava numerosi elementi di anomalia che avrebbero dovuto essere rilevati dall'operatore della resistente;

- inoltre, l'intermediario sostiene che la lavorazione dell'assegno è avvenuta con procedura CIT, ma nel caso di specie non risulta nemmeno che sia stata verificata la coerenza tra i dati evincibili dal c.d. Data Matrix e quelli riportati sul titolo;

- in ogni caso, afferma che la negoziazione dell'assegno tramite procedura CIT non vale di per sé a esonerare l'intermediario dall'assolvimento dei propri obblighi di diligenza;

- nel caso in cui venisse riconosciuto un concorso di colpa del ricorrente, tale concorso non può che ritenersi di entità minima, o in estremo subordine paritario con quello della banca.

Nelle controrepliche l'intermediario afferma che in sede di reclamo il ricorrente non aveva menzionato la richiesta di bene emissione, di cui si parla invece nel ricorso;

- peraltro, nemmeno nel ricorso viene descritta alcuna forma di contatto con la banca emittente l'assegno, nel tentativo di accertarne l'autenticità;

- il descritto allontanamento del cassiere dalla sua posizione non può essere qualificato come conferma dell'avvenuta erogazione del servizio;

- peraltro, il cassiere non sarebbe in grado di erogare il bene emissione di un assegno emesso da una banca corrispondente, in quanto la certezza sulla regolare emissione dell'assegno presupporrebbe una attività di contatto con interlocutori idonei a confermare la validità e l'autenticità del titolo, che il singolo dipendente non è in grado di identificare e contattare in pochi minuti;

- ciò conferma che non è stato rilasciato alcuna bene emissione;

- ribadisce che la condotta del ricorrente non è stata particolarmente diligente;

- precisa che nel caso di specie siamo in presenza di un assegno clonato, che riportava i riferimenti di un precedente assegno estinto nel 2022, riprodotto con importo e beneficiario diversi;

- la banca negoziatrice si è attenuta alla modalità CIT che impone esclusivamente un controllo della regolarità formale del titolo, che nel caso di specie non presentava alcuna falsificazione rilevabile ictu oculi;

- la banca emittente ha dichiarato che il Data Matrix del titolo non conteneva le informazioni sul beneficiario originale né sull'importo, e pertanto non era possibile effettuare una verifica istantanea sul punto, né in fase di negoziazione venivano trasmessi degli alert di anomalie da valutare;

- precisa che la clausola salvo buon fine è prevista contrattualmente quale condizione della ricezione di un pagamento effettuato mediante la girata di un titolo;

- sostiene l'inammissibilità della dichiarazione di terzo allegata alle repliche, della quale non è garantita né la provenienza né l'autenticità della sottoscrizione;

- insiste nelle conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente lamenta di avere ricevuto in pagamento un assegno postale vidimato di € 91.000,00, rivelatosi poi contraffatto, e afferma di avere consegnato la merce al compratore dopo che la banca negoziatrice aveva rilasciato la garanzia di "bene emissione" dell'assegno.

Afferma la responsabilità della banca negoziatrice e chiede il risarcimento dei danni, pari al valore dell'assegno.

La banca resistente nega di avere rilasciato il "bene emissione" e afferma che l'assegno non presentava anomalie rilevabili ictu oculi.

2.- L'intermediario ha eccepito preliminarmente che il ricorso sarebbe inammissibile per litispendenza penale in quanto, avendo il ricorrente presentato una denuncia-querela per la frode subita, la questione sarebbe stata già sottoposta all'Autorità giudiziaria.

Il ricorrente ha invece replicato che la denuncia e il ricorso hanno oggetto e destinatari diversi, in quanto la denuncia riguarda la responsabilità penale del truffatore, mentre il

ricorso ha ad oggetto la responsabilità della banca resistente per avere rilasciato il bene emissione di un assegno postale vidimato rivelatosi poi falso.

Sul punto, si rileva che la denuncia in atti è contro ignoti, e in essa il ricorrente non formula addebiti nei confronti della banca.

Sulla base della rilevata difformità tra l'oggetto del ricorso e quello della richiesta di indagine rivolta all'Autorità giudiziaria, in casi analoghi il Collegio ha escluso la sussistenza di una litispendenza ostativa all'esame nel merito della domanda (Collegio di Roma, decisione n. 12018 del 04.12.2023).

L'eccezione è dunque priva di pregio e deve essere disattesa.

3.- La controversia rimessa al Collegio concerne la richiesta di rimborso dell'importo portato da un assegno postale vidimato (91.000,00 euro) rivelatosi contraffatto.

Si tratta di un assegno a copertura garantita disciplinato dall'art. 8 del D.P.R. n. 144/2001, a mente del quale: "1. L'assegno postale vidimato è tratto su P**** anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di P****. - 2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da P**** all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non è più pagabile ed il traente può richiedere a P**** la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine è possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati".

4.- Il titolo, tratto su un intermediario terzo e negoziato presso la resistente, è stato utilizzato quale mezzo di pagamento del corrispettivo della vendita di un'automobile.

Il ricorrente, correntista della banca resistente, afferma di averlo versato e di avere trasferito al compratore la proprietà dell'automobile dopo che la banca aveva rilasciato verbalmente il bene emissione del titolo.

Lamenta che la banca negoziatrice non abbia rilevato anomalie che afferma presenti nell'assegno e chiede, quindi, la condanna della banca negoziatrice al risarcimento del danno, quantificato nell'importo facciale del titolo (91.000,00 euro).

La banca resistente nega che sia stato richiesto o rilasciato il bene emissione del titolo, e afferma che dalla documentazione in atti non risulta alcuna richiesta di bene emissione.

5.- La questione giuridica rimessa all'Arbitro riguarda quindi la responsabilità della banca negoziatrice per non aver rilevato la falsità del titolo.

Secondo l'orientamento consolidato del Collegio, in generale, la banca negoziatrice risponde per il cattivo pagamento dell'assegno contraffatto in caso di evidente alterazione del titolo e l'intermediario è onerato di dar prova della non rilevabilità ictu oculi della falsificazione del titolo (Coll. Roma, dec. n. 6838/19).

6.- Nel caso di specie, non è disponibile in atti un assegno genuino da confrontare con quello contraffatto, anche in considerazione del mancato coinvolgimento nel procedimento della banca emittente putativa.

Secondo la parte ricorrente, gli elementi di anomalia riscontrabili sull'assegno sarebbero i seguenti: la filiale di emissione dell'assegno sarebbe inesistente o, comunque, non operativa; sarebbe inoltre "inusuale" inserire nell'assegno la via della filiale di emissione; mancherebbero gli asterischi a destra dell'importo in cifre, e vi sarebbe una "doppia

virgola" nell'indicazione di tale importo; il nominativo del beneficiario risulta disallineato rispetto al campo "a"; il CAB indicato sull'assegno non coincide con quello della filiale di emissione di Padova, corrispondendo a quella della sede legale dell'intermediario emittente putativo di Roma.

L'intermediario ha prodotto evidenza delle risultanze della lettura del Data Matrix dell'assegno, rilevando che da essa non erano emerse anomalie:

Ha osservato in particolare che l'assegno risultava clonato da un assegno vidimato già estinto nel 2022, sul cui Data Matrix l'emittente non aveva inserito i dati relativi all'importo e al beneficiario, rendendo così impossibile una verifica di conformità.

7.- Orbene, alla luce delle risultanze istruttore, di là dei rilievi avanzati dalla parte ricorrente che pur avrebbero dovuto indurre l'intermediario ad una maggiore attenzione e cautela nel procedere alla negoziazione del titolo, ciò che appare dirimente sono le risultanze della lettura del Data Matrix.

Invero, l'intermediario riferisce e comprova di aver proceduto alla lettura del codice Data Matrix e che le risultanze di tale operazione sarebbe emersa la carenza dei dati relativi all'importo e al beneficiario dell'assegno e cioè di quei dati che poi sono risultati contraffatti.

Appare dunque evidente che l'esito di tale operazione avrebbe dovuto suggerire una maggiore prudenza da parte della banca negoziatrice anche in considerazione dell'importo del titolo. Pertanto, non potendo disporre immediate verifiche avrebbe dovuto segnalare al cliente l'esigenza di richiedere formalmente una bene emissione rinviando l'incasso per il tempo necessario al suo esito.

Ne consegue che l'intermediario resistente nella negoziazione dell'assegno non ha fatto un buon governo della diligenza professionale impostagli dall'art. 1176, comma 2, c.c.

8.- L'orientamento attualmente maggioritario dei Collegi territoriali esclude un concorso di colpa del portatore del titolo in presenza di bene emissione e in difetto di patente negligenza del cliente (cfr. Coll. Roma, dec. n. 6938/22; n. 3743/22; Coll. Milano, dec. n. 9042/22)

Nel caso di specie, tuttavia, il rilascio del bene emissione è espressamente contestato dall'intermediario e non risulta dalla documentazione in atti.

Pertanto, ad avviso del Collegio sussiste un concorso di colpa del ricorrente per aver consegnato il bene al compratore senza avere ricevuto rassicurazioni sulla bontà del titolo (Coll. Roma, dec. n. 8045/23).

9.- Sussistono dunque evidenti profili di responsabilità della banca resistente che devono condurre all'accoglimento della domanda. Sussistono altresì anche profili di responsabilità concorrente del ricorrente.

Per quanto concerne la misura del risarcimento dei danni spettante al ricorrente, la stessa deve essere determinata in via equitativa nell'importo di euro 50.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 50.000,00, determinata in via equitativa.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA